

Codice A1816A

D.D. 8 novembre 2018, n. 3592

**L.R. n. 45/1989 e s.m.i. Progetto finalizzato al "Ripristino morfologico della ex cava Rive di Stura" in Comune di Fossano (CN) loc. Via Salmour. Richiedente: Comune di Fossano.**

In data 24 maggio 2018 (prot. n. 23685) perveniva al Settore Tecnico regionale di Cuneo l'istanza del comune di Fossano tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i. in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, per i lavori di cui all'oggetto.

A seguito di approfondita istruttoria e confronto con gli Enti/Uffici precedentemente competenti all'autorizzazione dell'attività estrattiva sul sito ed il progetto di recupero ambientale finale, ai sensi della L.R. 45/89 (Provincia di Cuneo – Carabinieri Forestale/Gruppo di Cuneo – Comune di Fossano), si sospendevano i termini con nota formale del 23 luglio 2018 (prot. n. 33811), per un sopralluogo congiunto anche ai fini di verificare, con il Comune di Fossano, la procedura intrapresa e le modifiche che si rendevano necessarie al progetto originario, rispetto allo stato dei luoghi esistente.

Il sopralluogo richiesto è stato eseguito dai funzionari regionali incaricati in data 08 agosto 2018, alla presenza del progettista incaricato e del tecnico del Comune di Fossano.

A seguito del sopralluogo sono state formalizzate, con nota prot. n. 38158 in data 21/08/2018, le richieste di documentazioni integrativa (già specificate in sede di sopralluogo congiunto) relativamente alle modalità di drenaggio delle acque stagnanti, al sistema d'impermeabilizzazione dell'invaso e allo stato di fatto della vegetazione presente (assenza o meno di superfici costituenti bosco).

In data 20/09/2018 prot. n. 42260 sono pervenute le integrazioni richieste che non hanno chiarito definitivamente i dubbi emersi in sede di istruttoria/sopralluogo (in riferimento alle superfici effettive coinvolte dall'intervento).

In data 26/10/2018, prot. n. 48700, perveniva una nota tecnica dal Comune di Fossano, che chiariva le superfici d'intervento complessivo effettivo.

In sintesi, il progetto consiste in lavori di movimento terra per la realizzazione di un invaso artificiale (su una superficie di circa 5.600 mq. all'interno di un'ex cava di inertes esaurita), posa teli HPDE per l'impermeabilizzazione delle sponde dello stesso, regimazione delle acque superficiali e risagomature/livellamenti sulla rimanente parte della ex cava, per una superficie di circa 30.000 mq. (28.694 mq. di movimenti terra effettivi), su una superficie complessiva di ex sito di attività estrattiva di circa 65.385 mq.). I circa 35.385 mq. non saranno oggetto di modificazione/trasformazione dello stato dei luoghi esistente, mantenendo la superficie boscata sulla scarpata.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali implementati dalla documentazione integrativa, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono la Relazione tecnica-illustrativa, la Relazione geologico-geotecnica, Estratti Cartografici (N.C.T, PRGC etc), Planimetria Stato Attuale e Sezioni, Planimetria stato di progetto e Sezioni ecc.

Visto il verbale istruttorio definitivo – che si conserva agli atti - del 26/10/2018, redatto e firmato dai tecnici incaricati (Dott. Geol. Corrado Faletto e Arch. Marco Rozio) del Settore Tecnico Regionale di Cuneo.

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i. dell'art. 8 e dell'art.9, il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui ai presenti articoli.

Conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3 del P.T.P.C. 2018/2020;

Dato atto che il procedimento non è stato chiuso nei tempi a causa della complessità dello stesso, in quanto un sito di ex attività estrattiva, autorizzata dal Comune di Fossano in data 18/01/2010, a seguito anche del parere di compatibilità ambientale espresso in data 27/01/2009 dalla Provincia di Cuneo, contenente il parere favorevole – ai sensi della L.R. 45/89 - con prescrizioni espresso dal Corpo Forestale dello Stato, in data 14/01/2009. A tale situazione si aggiunge il protrarsi dei tempi a causa dei rispettivi carichi di lavoro degli Enti coinvolti.

#### IL DIRIGENTE

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.R. n. 45/1989 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 4/2009 e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 10.09.2018, n. 3/AMD;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

#### *determina*

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., il Comune di Fossano a realizzare il progetto finalizzato al "Ripristino morfologico della ex cava Rive di Stura" (circa 65.385 mq.), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie complessiva di circa 30.000 mq., (di cui circa 28.964 mq. oggetto di movimento terra per una volumetria di scavi più riporti pari a circa 26.143 mc.), in Comune di Fossano, Loc. Via Salmour, sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Fossano, al Foglio **152**, mappali n. **125, 129, 122** secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali e integrativi citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. i circa 35.385 mq. dell'ex sito di cava (citati in premessa), che non saranno oggetto di modificazione/trasformazione dello stato dei luoghi esistente, devono mantenere la superficie boscata esistente sulla scarpata, per garantirne la stabilità e l'effetto drenante;
2. prima dell'inizio dei lavori devono essere prodotti al Settore scrivente:
  - a) le specifiche tecniche dello scarico di fondo (progettato nel dettaglio, tramite opportuni elaborati grafici e particolari costruttivi), che dovrà essere realizzato idraulicamente dimensionato e dotato di saracinesca di sicurezza;
  - b) verifiche e dimensionamento, ai sensi del D.M. 17/01/2018 (NTC18), dei rilevati costituenti gli argini della vasca – lago per irrigazione;
3. gli argini dell'invaso devono essere realizzati per strati successivi di altezza non superiore ai 50 centimetri, adeguatamente rullati e compattati; il paramento esterno degli stessi deve essere oggetto di inerbimento tramite idrosemina o altra tecnica idonea a garantirne il pieno attecchimento;
4. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
5. i fossi di drenaggio delle acque ristagnanti devono essere controllati nella loro funzionalità, in corso d'opera, nonché nella modalità di scarico che non deve in alcun modo andare a creare instabilità alla scarpata di valle e/o agli appezzamenti posti a valle del sito di ex cava;
6. durante i lavori di taglio non deve essere scaricato materiale a valle, e in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi di fossati e/o impluvi;

7. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque;
8. la posa del sistema d'impermeabilizzazione dell'invaso deve rispettare le indicazioni tecniche riportate negli elaborati progettuali, allegando alla relazione di fine lavori i certificati delle prove di collaudo (distruttive e non) eseguite sulle geomembrane in HPDE usate;
9. anche nel tempo deve essere controllato lo scarico delle acque dal troppo pieno, monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero compromettere la funzionalità del sistema di scarico;
10. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
11. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo secondo norme di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione ecc);
12. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
13. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
14. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
15. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
16. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
17. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 s.m.i.;
18. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (via PEC), al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Cuneo dovranno pervenire ad inizio lavori la "Comunicazione di inizio lavori" ed a conclusione una "Relazione di fine lavori" nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;

- di stabilire che i lavori devono essere eseguiti **entro 24 mesi** dalla data del provvedimento autorizzativo, con la condizione che, una volta iniziati, devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

**Prima dell'inizio dei lavori deve essere ottenuta l'autorizzazione ai sensi della L.R. 25 del 6 ottobre 2003**, della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo.

Devono essere rispettate tutte le **disposizioni dettate dal DPR 120/2017**, riguardanti la normativa vigente sulle terre e rocce da scavo.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori  
Arch. Marco Rozio  
Geol. Corrado Faletto

Visto di controllo ai sensi del PTPC

2018/2020 – Misura 8.2.3

IL DIRETTORE

Dott. Luigi ROBINO